

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1974, N. 13¹

Istituzione delle carriere speciali dei conservatori dei Libri Fondiari e degli aiutanti tavolari²

CAPO I

Carriera speciale dei conservatori dei Libri fondiari

Art. 1

È istituita la carriera speciale dei conservatori dei Libri fondiari con la dotazione organica di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

La carriera comprende le qualifiche di conservatore capo e di conservatore nell'ambito delle quali sono previste più classi di, stipendio da conferire in base alle anzianità indicate nella Tabella di cui al comma precedente.

Art. 2

La nomina a conservatore si consegue mediante pubblico concorso per titoli secondo le norme e le modalità di cui alla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive, modificazioni.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 24 dicembre 1974, n. 60.

Art. 3

La promozione a conservatore capo si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i conservatori che abbiano maturato cinque anni di anzianità nella classe terminale della qualifica.

Art. 4³

Art. 5

Gli impiegati, del ruolo organico della carriera di concetto dei Libri fondiari di cui alla Tabella B annessa alla legge regionale 27 agosto 1964, n. 26, sostituita dalla Tabella n. 28 allegata alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, in servizio alla data del 1° gennaio 1974, sono inquadrati con effetto dalla data predetta, nella nuova carriera speciale istituita con l'articolo 1 della presente legge, secondo le seguenti disposizioni:

- I conservatori capi sono inquadrati, mantenendo l'ordine di ruolo, nella qualifica di conservatore capo della nuova carriera, con l'attribuzione della classe corrispondente al parametro 443 ed il riconoscimento, per intero agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici e per metà agli effetti dell'attribuzione della classe superiore, dell'anzianità maturata al 31 dicembre 1973, nella qualifica di provenienza. Nei confronti dei conservatori

³ Articolo abrogato dall'art. 14 della l.r. 11 gennaio 1980, n. 1.

capi che rivestivano tale qualifica alla data del 30 giugno 1970, l'anzianità maturata nella qualifica stessa è computata per intero, agli effetti dell'attribuzione della classe superiore. L'anzianità eccedente rispetto a quella richiesta per la classe da conferire, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti periodici.

- I conservatori principali, i primi conservatori, i conservatori, ed i conservatori aggiunti sono in. quadrati come sègue, mantenendo l'ordine di ruolo, nella qualifica di conservatore della nuova carriera:
 - 1) conservatori principali con oltre sedici anni di anzianità nella carriera alla data del 31 dicembre 1973: classe di stipendio corrispondente al parametro 387 con riconoscimento dell'anzianità maturata, alla data predetta, nella qualifica di provenienza; ai soli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici dell'anzianità viene maggiorata di tre anni;
 - 2) conservatori principali con meno di sedici anni di anzianità nella carriera alla data del 31 dicembre 1973: classe di stipendio corrispondente al parametro 341, con riconoscimento dell'anzianità maturata, alla data predetta nella qualifica di provenienza;
 - 3) primi conservatori: classe di stipendio corrispondente al parametro 307 senza alcun riconoscimento di anzianità nella classe medesima;
 - 4) conservatori: classe di stipendio corrispondente al parametro 257 senza alcun riconoscimento di anzianità nella classe medesima;
 - 5) conservatori aggiunti: classe di stipendio corrispondente al parametro 218; con riconoscimento
-
-

dell'anzianità maturata al 31 dicembre 1973 nella carriera di provenienza.

I conservatori aggiunti, assunti in servizio posteriormente al 10 gennaio 1974, sono inquadrati nella nuova carriera con gli stessi criteri di cui al punto 5) del precedente comma, con effetto dalla data di assunzione nella carriera di provenienza.

Art. 6

Con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento del personale di cui all'articolo 5 della presente legge nella carriera speciale istituita con il precedente articolo 1, è soppressa la Tabella B annessa alla legge regionale 27 agosto 1964, n. 26, sostituita dalla Tabella n. 28 allegata alla legge regionale 26 aprile 1972, n.10.

Capo II

Carriera speciale degli aiutanti tavolari

Art. 7

È istituita la carriera speciale degli aiutanti tavolari, con la dotazione organica di cui alla Tabella B annessa alla presente legge.

La carriera comprende le qualifiche di aiutante superiore tavolare e di aiutante tavolare; nell'ambito di quest'ultima qualifica sono previste più classi di stipendio da conferire in base alle anzianità indicate nella Tabella di cui al comma precedente.

Art. 8

La nomina ad aiutante tavolare si consegue mediante concorso pubblico per esame speciale consistente in una prova pratica, al quale sono ammessi:

- a) gli impiegati regionali della carriera esecutiva del ruolo amministrativo che abbiano maturato quattro anni di anzianità nella camera;
- b) coloro che oltre ai requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi siano in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore dei Libri-fondari.

La prova pratica di cui al comma precedente consiste nell'effettuazione di iscrizioni tavolari disposte con decreto del Giudice tavolare, nonché nella stesura di estratti tavolari.

Art. 9⁴

Art. 10

La promozione ad aiutante superiore tavolare si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito. Comparativo al quale sono ammessi gli aiutanti tavolari che abbiano maturato tre anni di anzianità nella classe terminale della qualifica.

⁴ Articolo modificato dal comma 2 dell'art. 64 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15 e successivamente abrogato dall'art. 29 del D.P.Reg. 18 aprile 2001, n. 8/L.

Art. 11⁵

Art. 12

Nella prima attuazione della presente legge saranno ammessi a concorso per la nomina di aiutante tavolare i qualificati dell'intera dotazione organica della Tabella istituita con l'articolo 7 della presente legge.

Il concorso è riservato agli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei Libri fondiari di cui alla Tabella n. 29 approvata con l'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1972 n. 10 che, alla data di indizione del concorso, abbiano maturato quattro anni di anzianità nella carriera. Ai fini dell'ammissione al concorso è riconosciuta per intero il servizio prestato presso le Commissioni per l'impianto o il ripristino dei Libri fondiari.⁶

Art. 13

I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente saranno inquadrati, nella qualifica di aiutante tavolare, mantenendo l'ordine di ruolo della carriera di provenienza, secondo le seguenti disposizioni:

- 1) coadiutori, superiori e coadiutori principali con oltre nove anni di anzianità nella carriera alla data del 1° gennaio 1974: classe di stipendio corrispondente al parametro 260,

⁵ Articolo abrogato dall'art. 14 della l.r. 11 gennaio 1980, n. 1.

⁶ Si veda l'art. 55 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

con riconoscimento dell'anzianità della carriera di provenienza per la parte eccedente i dieci anni; agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici detta anzianità viene computata per non più di otto anni;⁷

2)⁸

3) coadiutori principali con meno di nove anni di anzianità nella carriera alla data del 1° gennaio 1974: classe di stipendio corrispondente al parametro 218, senza alcun riconoscimento di anzianità nella classe medesima;

4) coadiutori: classe di stipendio corrispondente al parametro 188, con riconoscimento dell'anzianità maturata al 1° gennaio 1974 nella camera di provenienza, per la parte eccedente i quattro anni.

Il servizio prestato presso le Commissioni per l'impianto o il ripristino dei Libri fondiari non utilizzato per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 12, è riconosciuto per metà e comunque per non più di due anni sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici che della classe superiore all'iniziale.

L'inquadramento nella qualifica di aiutante tavolare sarà disposto con, effetto dal 1° gennaio 1974; per gli impiegati di cui al punto 4) che a tale data non avevano ancora maturato la prescritta anzianità di quattro anni, sarà disposto con effetto dal primo giorno del mese successivo "al compimento dell'anzianità stessa.

⁷ Numero modificato dall'art. 9 della l.r. 29 agosto 1976, n. 8, con decorrenza 1 gennaio 1974.

⁸ Numero soppresso dall'art. 9 della l.r. 29 agosto 1976, n. 8 con decorrenza 1 gennaio 1974.

Art. 14

Nella prima attuazione della presente legge la promozione alla qualifica di aiutante superiore tavolo avrà effetto dal 1° gennaio 1975.

Art. 15

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei Libri fondiari di cui alla tabella n. 29 approvata con l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, che non abbiano preso parte al concorso previsto dall'articolo 12 della presente legge per la nomina ad aiutante tavolo o che non siano stati dichiarati vincitori del concorso stesso, sono trasferiti, d'ufficio, con la medesima anzianità di qualifica e di carriera, nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva di cui alla Tabella n. 3 approvata con l'articolo 12 della sopracitata legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Per i coadiutori superiori ed i coadiutori principali il trasferimento nel ruolo amministrativo sarà disposto, all'occorrenza, anche in soprannumero. In tal caso viene lasciato scoperto un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo predetto.

Con effetto dalla data del provvedimento di trasferimento del personale di cui al presente articolo è soppressa la Tabella n. 29 approvata con l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Capo III

Norme comuni alle due camere e norme finali

Art. 16

Nelle promozioni da conferire ai sensi degli articoli 3 e 10 della presente legge, per ogni anno di servizio nella classe terminale della qualifica di conservatore rispettivamente della qualifica di aiutante tavolare, oltre all'anzianità minima prevista dagli articoli predetti per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il Consiglio di amministrazione del personale attribuisce un coefficiente di anzianità pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.

Art. 17

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per il personale della carriera speciale dei conservatori del Libri fondiari e della carriera speciale degli aiutanti tavolari, valgono, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del restante personale regionale.

Art. 18

In sede di inquadramento nelle nuove carriere, al personale provvisto di stipendio superiore a quello che verrebbe a percepire nella nuova posizione, sono attribuiti gli aumenti

periodici di stipendio strettamente necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello già in godimento nella carriera di provenienza.

Per l'attribuzione delle classi di stipendio di ciascuna qualifica successive alla prima, si osservano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 1 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 19

Le funzioni di segretario delle Commissioni di impianto o ripristino dei Libri fondiari, di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17 e all'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, sono esercitate da un dipendente regionale scelto tra il personale della carriera direttiva dei Libri fondiari o tra il personale della carriera speciale dei conservatori dei Libri fondiari.

Per l'espletamento dei lavori delle Commissioni di cui al comma precedente, possono essere assegnati in via temporanea alle commissioni stesse dipendenti regionali scelti tra il personale della carriera speciale dei conservatori dei Libri fondiari e della carriera speciale degli aiutanti tavolari.

Art. 20

Nei confronti del personale indicato nell'articolo precedente continuano ad avere vigore, per quanto concerne il trattamento di missione allo stesso spettante, le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 15. aprile 1961, n. 291.

Art. 21

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 22

All'onere per l'attuazione della presente legge previsto in ragione d'anno in lire 65 milioni; si provvede per l'esercizio finanziario 1974 mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritti, al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

TABELLE OMESSE
